

CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 6 del 08.06.2000.

Modificato con delibera del Consiglio Camerale n. 8 del 31.10.2013 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2013

Modificato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 56 del 12.05.2023 ed entrato in vigore il 1° giugno 2023

Sommario

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Inseediamento del Consiglio Camerale	4
Art. 3 – Prima riunione ed elezione di Presidente e Giunta	4
Art. 4 - Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale	4
Art. 5 - Funzionamento e convocazione del Consiglio Camerale	4
Art. 6 - Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito di documenti	5
Art. 7 – Pubblicità delle sedute	5
Art. 8 - Numero legale	5
Art. 9 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica	6
Art. 10 - Diritti e doveri dei consiglieri	6
Art. 11 - Segretario del Consiglio camerale	7
Art. 12 - Comunicazioni del Presidente	7
Art. 13 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno	7
Art. 14 - Facoltà di parola	8
Art. 15 - Modalità di svolgimento della discussione	8
Art. 16 - Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale	8
Art. 17 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva	8
Art. 18 - Presentazione, discussione e votazione degli emendamenti	9
Art. 19 - Nomina degli scrutatori	9
Art. 20 - Obbligo di astensione	9
Art. 21 - Sistemi di votazione	9
Art. 22 - Votazione palese	9
Art. 23 - Controprova	10
Art. 24 - Votazione per appello nominale	10
Art. 25 - Votazione per scrutinio segreto	10
Art. 26 - Annullamento e ripetizione della votazione	10
Art. 27 – Maggioranza richiesta per le deliberazioni e calcolo dei voti	10
Art. 28 - Dichiarazione di voto	11
Art. 29 - Redazione e approvazione del processo verbale	11
Art. 30 - Richiesta di informazioni e chiarimenti	11
Art. 31 - Proposte di argomenti all'ordine del giorno	12
Art. 32 - Commissioni consiliari	12
Art. 33 - Convocazioni delle commissioni e svolgimento dei relativi lavori	12
Art. 34 - Albo Camerale	13
Art. 35 - Modifiche al Regolamento	13
Art. 36 - Norma di rinvio	13

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio della Camera di Commercio di Parma.

Art. 2 - Insediamiento del Consiglio Camerale

1. La prima seduta del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato dal decreto del Presidente della Giunta regionale, pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione dell'art. 12 della L. 580/1993 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Prima riunione ed elezione di Presidente e Giunta

1. Nella prima seduta e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio.

2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età, che provvede anche alla convocazione delle sedute successive alla prima.

3. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio Camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei Componenti della Giunta Camerale.

4. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 4 - Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla Legge, dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle Leggi, dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nel caso di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento; attiva le Commissioni Consiglieri costituite; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento, ne fa le veci il Vice-presidente più anziano eletto dalla Giunta camerale o, in caso di assenza o impedimento anche del Vice-presidente più anziano, l'altro Vice-presidente.

Art. 5 - Funzionamento e convocazione del Consiglio Camerale

1. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria entro i termini previsti dalla legge rispettivamente per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione previsionale e programmatica, del preventivo economico e del suo aggiornamento.

2. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo disponga il Presidente, ovvero su richiesta della Giunta camerale o su domanda motivata di almeno un quarto (arrotondato all'unità superiore) dei componenti del Consiglio, con l'indicazione, in tal caso, degli argomenti che si intendono trattare.

3. Il Consiglio si riunisce presso la sede legale oppure presso diversa sede indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il Consiglio è convocato mediante avviso recante il giorno, il luogo, l'orario di inizio della seduta e gli argomenti all'ordine del giorno, inviato almeno sette giorni prima della riunione (inclusi i giorni festivi e il sabato). Per ragioni d'urgenza il Consiglio può essere convocato almeno ventiquattro ore prima della riunione. Con tale modalità, può essere eccezionalmente integrato con altri argomenti l'ordine del giorno già trasmesso.

5. Le comunicazioni ai Consiglieri sono in generale effettuate presso il recapito digitale dagli stessi eletto e comunicato alla Camera di Commercio all'atto della nomina, che deve a loro cura essere aggiornato in caso di variazioni.

6. L'eventuale ritardato o mancato recepimento dell'avviso di convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla riunione del Consiglio alla quale è stato invitato.

Art. 6 - Pubblicazione dell'ordine del giorno e deposito di documenti

1. Gli argomenti all'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati a cura del Segretario Generale nei termini prescritti per la convocazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio, salvo riguardino dati e/o fatti personali di consiglieri ovvero di terzi.

2. Nell'area riservata del sito web istituzionale e presso la Segreteria della Camera di Commercio, sono raccolti a disposizione dei Consiglieri, almeno due giorni prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

3. Tale termine è ridotto a un giorno nel caso di convocazione d'urgenza.

Art. 7 – Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni del Consiglio sono aperte al pubblico, salvo che la seduta non sia dichiarata segreta.

2. Durante le riunioni non segrete, il pubblico deve rimanere nello spazio assegnato, rimanendo in silenzio e mantenendo contegno rispettoso, astenendosi da segni di approvazione o disapprovazione. Il Presidente può disporre l'immediata espulsione del pubblico che non tenga un comportamento corretto o non si astenga da manifestazioni di assenso o dissenso, o comunque turbi lo svolgimento della riunione.

3. Il Presidente ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio camerale, senza diritto di voto, persone il cui intervento sia ritenuto comunque utile ai fini della discussione.

4. Non sono pubbliche le sedute nelle quali sono in deliberazione dati e/o fatti personali di consiglieri ovvero di terzi.

5. La proposta per il passaggio alla riunione segreta può essere formulata dal Presidente o da un Consigliere.

6. Il Consiglio delibera sulla proposta di riunione segreta con votazione in forma palese a maggioranza dei Consiglieri presenti.

7. Durante la riunione segreta restano in aula il Presidente, i Consiglieri, i Revisori dei Conti, il Segretario Generale ed il personale la cui presenza è ritenuta necessaria dal Presidente.

Art. 8 - Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio sono valide con la partecipazione personale della maggioranza dei componenti in carica fra i quali comunque il Presidente o un Vice Presidente; non sono ammesse deleghe. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il

Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri pari alla maggioranza prevista per l'elezione, per ciascuna delle votazioni previste dalla legge.

2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge; le astensioni non sono computate come voto a favore.

3. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.

4. Una volta dichiarata aperta la riunione, la presenza del numero legale è presunta e ciascun Consigliere può chiederne la verifica prima che si proceda ad una votazione.

5. La mancanza del numero legale comporta la sospensione fino ad un massimo di un'ora della seduta in corso. Qualora, alla ripresa dei lavori, non si raggiunga il numero legale o questo successivamente venga meno, la seduta è sciolta.

6. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti e degli assenti.

Art. 9 - Svolgimento delle sedute in modalità telematica

1. Le sedute di consiglio possono essere tenute in modalità telematica.

2. La partecipazione a distanza alle riunioni di Consiglio presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e quindi il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti.

3. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare:

- la massima riservatezza possibile delle comunicazioni, laddove richiesto per l'argomento trattato;
- il collegamento simultaneo dei partecipanti su un piano di parità;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.

4. Lo svolgimento della seduta in modalità telematica deve comunque consentire:

- al Presidente, anche tramite il Segretario della seduta, di identificare con certezza tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della seduta, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- a tutti i partecipanti, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare e di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- al Segretario verbalizzante, di percepire adeguatamente tutti gli interventi al fine della verbalizzazione.

Art. 10 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, nonché di avere tutte le informazioni necessarie

all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi, rivolgendosi al Segretario Generale

3. Con decisione motivata, adottata dal Presidente, l'accesso ai documenti amministrativi può essere negato o differito quando la richiesta non rientri nell'esercizio del mandato consiliare ovvero per altre cause ostative previste dalla Legge.

4. Qualora i documenti e gli atti richiesti rivestano carattere di riservatezza in base alla normativa vigente, il Consigliere è tenuto al segreto per le informazioni di cui sia venuto a conoscenza e risponde personalmente dell'eventuale uso improprio che ne faccia.

5. I Consiglieri devono informare il Presidente, il quale è tenuto a riferirne al Consiglio camerale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico in ordine ai reati di cui all'art. 13 della Legge 580/1993.

Art. 11 - Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio ha la responsabilità della segreteria del Consiglio camerale. In caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.

2. Nei casi di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del Vicario, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.

3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi essi hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

Art. 12 - Comunicazioni del Presidente

1. All'inizio di ciascuna seduta il Presidente aggiorna il Consiglio sulle più recenti iniziative dell'Ente e sulle materie di interesse del Consiglio, e comunica le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri.

Art. 13 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

2. La discussione generale sull'argomento all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o, su invito di questi, di un componente di Giunta o del Segretario Generale. Nel caso degli argomenti messi all'ordine del giorno su richiesta dei Consiglieri, la relazione sarà svolta da uno dei richiedenti. L'illustrazione può essere fatta anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

3. Il Consiglio non può deliberare su alcun argomento che non sia all'ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i Consiglieri e almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, e vi sia unanimità sulla trattazione dell'argomento in questione.

4. Su proposta del Presidente o di uno dei Consiglieri, e con l'accordo della maggioranza dei presenti, si può disporre una modifica nell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Facoltà di parola

1. Nessuno può parlare nelle sedute del Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola, né può interrompere l'oratore.
2. Al termine di ogni intervento, il Presidente ha facoltà di replica per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Art. 15 - Modalità di svolgimento della discussione

1. Il Presidente accorda la parola ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. È consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
2. Il Presidente valuta di volta in volta la necessità di fissare i tempi degli interventi.
3. Quando l'intervento eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'interessato a concludere e, se questi persiste, gli toglie la parola.
4. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può di massima prendere la parola una sola volta, a meno che sia il Presidente a chiedergli ulteriori chiarimenti
5. Gli interventi dei Consiglieri devono attenersi all'argomento all'ordine del giorno, diversamente il Presidente può togliere loro la parola. Non è consentito rinviare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
6. Il Presidente, al termine di tutti gli interventi, o qualora nessuno chieda la parola, dichiara chiusa la discussione e pone in votazione l'argomento.
7. Non è ammesso ritornare su una discussione chiusa o discutere ed esprimere giudizi sull'esito delle votazioni.

Art. 16 - Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. È fatto personale avvertire pregiudizio con riferimento alla propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio, senza discussione, con voto palese.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

Art. 17 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire il proponente e i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Art. 18 - Presentazione, discussione e votazione degli emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
3. Degli emendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
4. La discussione sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
5. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti; chiusa la discussione, il Presidente li mette in votazione.
6. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi emendamenti se questi contrastano con precedenti deliberazioni adottate dal Consiglio.

Art. 19 - Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina gli scrutatori, anche non appartenenti all'organo.

Art. 20 - Obbligo di astensione

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge e comunque ogni qualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.

Art. 21 - Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Di norma si adotta la forma palese.
2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Art. 22 - Votazione palese

1. La modalità di votazione palese è scelta di volta in volta dal Presidente.
2. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 23 - Controprova

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Art. 24 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per decisione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO".
4. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.

Art. 25 - Votazione per scrutinio segreto

1. È adottato lo scrutinio segreto nei casi previsti dalla Legge, o quando lo richieda la maggioranza dei Consiglieri presenti, o qualora la votazione riguardi persone fisiche. In quest'ultimo caso si può procedere alla votazione a scrutinio palese se la decisione è adottata all'unanimità dei componenti del Consiglio presenti alla seduta.
2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
4. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente proclama il risultato.
5. Le schede utilizzate nella votazione sono conservate, in plico chiuso siglato dal Presidente e dal Segretario, nell'archivio della Camera di Commercio per tre anni.

Art. 26 - Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di accertate irregolarità e qualora risultino divergenze fra il numero dei voti ed il numero dei votanti, il Presidente, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre l'immediata ripetizione.

Art. 27 – Maggioranza richiesta per le deliberazioni e calcolo dei voti

1. Le deliberazioni sono adottate se ottengono il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la Legge e lo Statuto prescrivano maggioranze qualificate.
2. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla Legge.
3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
4. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso di una stessa seduta.

Art. 28 - Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di tre minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. In caso di astensione di un Consigliere perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, lo stesso deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 29 - Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale, a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce, è redatto, anche con l'ausilio di strumenti di registrazione, processo verbale di cui fanno parte integrante le delibere adottate.
2. Il verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario degli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione dei nominativi dei Consiglieri che hanno espresso voto contrario e degli astenuti, salvo nei casi delle votazioni a scrutinio segreto, ove sarà riportato solo il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti.
3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi o dichiarazioni vengono riportati integralmente a verbale, purché il testo scritto dell'intervento sia contestualmente consegnato al Segretario.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi li sostituisce, anche tramite l'utilizzo di firma digitale.
5. Il verbale è letto durante la seduta successiva. È dato per letto se reso disponibile ai Consiglieri nell'area riservata del sito web istituzionale dell'Ente o depositato in Segreteria prima della successiva riunione del Consiglio.
6. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale della precedente seduta.
7. Qualora un Consigliere ritenga di effettuare osservazioni sul verbale, può richiedere che di esse venga preso atto nel verbale dell'adunanza in corso.

Art. 30 - Richiesta di informazioni e chiarimenti

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Possono altresì rivolgere alla presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti è dedicata la prima parte delle sedute di convocazione del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.
4. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Presidente oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto.

5. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari. Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i tre minuti.

6. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'Aula al momento in cui è posta in trattazione.

Art. 31 - Proposte di argomenti all'ordine del giorno

1. Il Presidente, la Giunta camerale ed i singoli Consiglieri possono presentare proposte secondo le previsioni di legge.

2. La proposta deve essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria.

3. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.

4. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono e il Presidente. Il proponente ha diritto a replica.

5. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

Art. 32 - Commissioni consiliari

1. Le Commissioni Consiliari, dotate di potere consultivo, hanno carattere temporaneo e sono costituite per approfondimenti su specifiche questioni e per riferire su di esse.

2. La deliberazione con cui è istituita una Commissione deve indicare l'argomento oggetto di approfondimento, i nomi dei componenti, individuati tra i membri del Consiglio Camerale, e il termine entro il quale devono concludersi i lavori della stessa.

3. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare senza diritto a voto, dietro richiesta delle Commissioni stesse in relazione agli argomenti da trattare, Consiglieri che non ne facciano parte, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, nonché professionalità esterne qualora non rinvenibili tra il personale dell'Ente.

4. Le funzioni di segreteria di tali Commissioni sono affidate al Segretario Generale o ad un suo delegato.

5. Ogni Commissione, nella prima seduta convocata dal Presidente della Camera di Commercio, sceglie al suo interno il Presidente che provvederà alle successive convocazioni.

Art. 33 - Convocazioni delle commissioni e svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno.

2. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio; tuttavia possono anche essere convocate presso altre sedi.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione, arrotondata all'unità superiore.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

5. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del Segretario o suo delegato, un sommario processo verbale.

6. Di ciascun verbale, ove richiesto, viene data lettura a cura del Segretario nella seduta della Commissione successiva a quella alla quale si riferisce.

Art. 34 - Albo Camerale

1. Le singole deliberazioni del Consiglio sono rese disponibili alla generalità dei terzi con pubblicazione nell'Albo Camerale della Camera di Commercio di Parma, accessibile all'indirizzo web del sito istituzionale.
2. Il periodo di pubblicazione delle deliberazioni nell'Albo è regolato dalla legge.

Art. 35 - Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Art. 36 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e le norme dello Statuto.

Art. 37 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio.